





Come di consueto, **entro il prossimo 30.11.2021** scade il termine per effettuare il versamento della seconda ovvero dell'unica rata dell'acconto delle imposte dovute sul reddito / valore della produzione 2021, determinato con il **metodo storico** oppure con il **metodo previsionale**.

*Per i soggetti IRES con esercizio "a cavallo" di due anni solari, il termine per il versamento del secondo acconto d'imposta coincide con l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta (per esempio: esercizio 1/7/2020-30/6/2021, l'acconto deve essere versato entro il 31 maggio 2022).*

Si rammenta che l'art. 58, comma 1, del DL 124/2019 (c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020") ha **rideterminato le modalità di versamento degli acconti IRPEF / IRES e IRAP per i soggetti ISA** (con ricavi/compensi non superiori a € 5.164.569), prevedendo **2 rate di pari importo (50% ciascuna)**, in luogo di 2 rate del 40% e 60%.

A seconda del tipo di soggetto tenuto al versamento, pertanto, occorre distinguere 2 diverse modalità di determinazione dell'acconto da versare:

- per i soggetti **no ISA**, con **prima rata** nella misura del **40%** e **seconda rata** del **60%**;
- per i soggetti **ISA**, con **prima e seconda rata** nella misura del **50%** ciascuna.

#### ACCONTO CONTRIBUTI INPS

Il versamento dei contributi Inps in acconto, sia per artigiani che per commercianti, che per gli iscritti alla gestione separata avviene in due rate di uguale importo, di cui la prima è già stata pagata unitamente al saldo dovuto per l'anno 2020 e la seconda deve essere versata entro il **30 novembre 2021**.

|   |   |
|---|---|
| <b>Misura dell'acconto</b>  | La misura dell'acconto si determina sulla base del reddito assoggettato a contribuzione, rilevabile dal quadro RR del Mod. Unico 2021, applicando le aliquote, i minimali e i massimali previsti per l'anno 2021. |
| <b>Professionisti iscritti alla gestione separata ex Legge 335/95</b> | Anche costoro versano i contributi in acconto in due rate di uguale importo ciascuna rata è pari al 40% del contributo dovuto per il 2020 sulla base di quanto indicato sul quadro RR del Mod. Unico 2021.        |

#### OBBLIGO DI RICALCOLO DELL'ACCONTO

Al ricorrere di specifiche fattispecie, è normativamente previsto l'obbligo di procedere al ricalcolo dell'acconto IRPEF/IRES 2021 in base alle nuove modifiche normative:

- deduzione forfetaria distributori carburanti;
- liberalità ricevute da imprese con procedure di crisi/concorsuali;
- noleggi occasionali di imbarcazioni e navi da diporto.



### ACCONTO SU BASE PREVISIONALE

Nell'eventualità in cui il contribuente, sia persone fisiche, sia società, prevedesse di avere:

- un minor reddito 2021;
- maggiori o nuovi oneri deducibili, maggiori detrazioni;
- variazioni significative nelle ritenute d'acconto subite

e ritenesse opportuno determinare l'acconto sulla base del **metodo previsionale** dovrà esplicitamente farne richiesta allo scrivente che provvederà alla valutazione e studio della posizione.

*E' opportuno ricordare che, in tutti i casi in cui il versamento ricalcolato risultasse poi insufficiente, sulla differenza sono dovute **sanzioni nella misura del 30%** con possibilità di regolarizzazione del versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione, grazie all'istituto del ravvedimento operoso con sanzione ridotta.*

### MODALITA' DI VERSAMENTO DELL'ACCONTO

Gli importi dovuti devono essere versati mediante il Mod.F24 utilizzando i seguenti codici tributo.

Si ricorda che gli importi dovuti per l'acconto di novembre **non** possono essere **rateizzati**.

| Codice tributo   | Sezione F24 | Imposte o contributi interessati all'acconto   |
|------------------|-------------|--|
| <b>4034</b>      | Erario      | per il versamento della seconda o unica rata di acconto IRPEF  |
| <b>3813</b>      | Regioni     | per il versamento della seconda o unica rata di acconto IRAP   |
| <b>1794</b>      | Erario      | per il versamento della seconda o unica rata di acconto IMP. SOSTITUTIVA MINIMI  |
| <b>1791</b>      | Erario      | per il versamento della seconda o unica rata di acconto IMP. SOSTITUTIVA FORFETTARI                                      |
| <b>1841</b>      | Erario      | per il versamento della seconda o unica rata di acconto della CEDOLARE SECCA   |
| <b>2002</b>      | Erario      | per il versamento della seconda o unica rata di acconto IRES   |
| <b>4045</b>      | Erario      | per il versamento della seconda o unica rata di acconto IVIE   |
| <b>4048</b>      | Erario      | per il versamento della seconda o unica rata di acconto IVAFE  |
| <b>2019</b>      | Erario      | per il versamento della seconda o unica rata di acconto addizionale IRES società di comodo e in perdita sistematica      |
| <b>AP</b>        | INPS        | per il versamento del secondo acconto dovuto a titolo di contributo INPS alla gestione artigiani                         |
| <b>CP</b>        | INPS        | per il versamento del secondo acconto dovuto a titolo di contributo INPS alla gestione commercianti                      |
| <b>P10 - PXX</b> | INPS        | per il versamento del secondo acconto dovuto a titolo di contributo INPS alla gestione separata dei lavoratori autonomi. |



Gli importi possono essere compensati con le posizioni creditorie di tributi e contributi, non ancora utilizzate, prestando attenzione alle modalità di presentazione in vigore dal 2020 (art. 3, comma 3, D.L. n. 124/2020).

**(Lo Studio nella predisposizione degli F24 ha già previsto tali compensazioni, per le quali si raccomanda di effettuare una verifica poiché gli utilizzi potrebbero non essere stati comunicati e/o resi noti allo scrivente).**

| S.do F24   | Modalità di presentazione titolari di P. IVA  | Modalità di presentazione NON titolari di P. IVA   |
|--|---|--|
| F24 con compensazione di crediti e saldo finale a zero   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entratel o Fisconline</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entratel o Fisconline</li> </ul>  |
| F24 con compensazione parziale di crediti e saldo finale a debito (indipendentemente dall'importo) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entratel o Fisconline</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entratel o Fisconline</li> </ul>  |
| F24 "a debito" senza compensazione   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entratel o Fisconline</li> <li>Home banking</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entratel o Fisconline</li> <li>Home banking</li> <li>Anche <b>cartacea</b> tenendo presente il limite di euro 1.999,99 per eventuali pagamenti in contanti</li> </ul> |

### Riepilogo compensazioni

In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, il decreto Sostegni bis (art. 22, D.L. n. 73/2021) **augmenta – per il solo anno 2021 – il limite annuo dei crediti compensabili** (ex art. 17 del Dlgs. N. 241/1997) **ovvero rimborsabili** ai soggetti intestatari di conto fiscale, (previsto dall'art. 34, comma 1, primo periodo, della legge n. 388/2000) **portandola a 2 milioni di euro per anno solare** (nel 2020 l'importo massimo compensabile era già stato innalzato da 700.000 a 1 milione di euro per effetto del decreto Rilancio).

Il decreto Sostegni bis prevede che, la misura non determina un aumento dell'ammontare complessivo dei crediti tributari ma ne agevola lo smobilizzo, consentendo ai contribuenti di utilizzare in compensazione un importo maggiore rispetto a quanto previsto a legislazione vigente dall'art. 34 citato (700.000 euro, ex art. 9, comma 2, D.L. n. 35/2013).

Il contribuente può avvalersi, a sua scelta della:

- compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura:
  - A) esponendo la compensazione nel modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero");
  - B) gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap) senza presentazione di F24.

In materia di compensazione orizzontale si rammenta inoltre che:

- il limite annuo di € 5.000,00 di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF / IRAP / ecc.) in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità è elevato a € 20.000 per i soggetti che ottengono un punteggio ISA 2020 almeno pari a 8 oppure un punteggio medio ISA 2019 e 2020 pari a 8,5;



- sia i soggetti titolari di partita IVA che i “privati” hanno l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (*Entratel / Fisconline*) per la compensazione del credito nel Mod. F24, indipendentemente dall’importo;
- **è vietata la compensazione nel modello F24** di crediti di imposte erariali, qualora ci siano ruoli (*cartelle di pagamento*) **non pagate** decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa.

Tale **divieto di compensazione** scatta solo per i contribuenti che hanno **debiti iscritti a ruolo non pagati** (es. cartelle ex Equitalia) **per un importo superiore a 1.500,00 euro**.

### RAVVEDIMENTO

In caso di **mancato o insufficiente versamento** degli importi in esame può essere sanato con il ravvedimento, eventualmente applicando la (nuova) modalità “parziale”.

Per l’acconto 2021 **non è applicabile** l’art. 20, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, ai sensi del quale non è sanzionato l’insufficiente versamento degli acconti in esame qualora quanto versato risulti non inferiore all’80% dell’importo effettivamente dovuto in base al mod. REDDITI / IRAP, in quanto tale “agevolazione” è stata riconosciuta **esclusivamente per gli acconti 2020**.

| Sanzione ridotta          |                            | Termine di versamento della regolarizzazione   |
|---------------------------|----------------------------|--|
| <b>Da 0,1%<br/>a 1,4%</b> | 1/10 dell’1%<br>per giorno | <b>Entro 14 giorni dalla scadenza</b> , tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 1,1% |
| <b>1,5%</b>               | 1/10 del 15%               | <b>Dal 15° al 30° giorno</b> dalla scadenza  |
| <b>1,67%</b>              | 1/9 del 15%                | <b>Dal 31° al 90° giorno</b> dalla scadenza  |
| <b>3,75%</b>              | 1/8 del 30%                | <b>Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione</b>              |
| <b>4,29%</b>              | 1/7 del 30%                | <b>Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo alla violazione</b>    |
| <b>5%</b>                 | 1/6 del 30%                | Entro il termine di accertamento   |

Si rammenta infine che in sede di regolarizzazione vanno corrisposti gli interessi di mora, calcolati a giorni, che a decorrere dal 01.01.2021 sono fissati nella misura dello 0,01%.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

*Sergio Mantovani*  
Dott. Sergio Mantovani